



**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
RICEVUTE TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE
INTERNO *EX* D.LGS. 24/2023**



✓ **APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2023**



INDICE

PREMESSA.....	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	6
ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
<i>ARTICOLO 2.1 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE</i>	<i>6</i>
<i>ARTICOLO 2.2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>7</i>
<i>ARTICOLO 2.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</i>	<i>8</i>
ARTICOLO 3 – CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	8
ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	8
<i>ARTICOLO 4.1 – RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</i>	<i>8</i>
<i>ARTICOLO 4.2 – PROCEDIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE.....</i>	<i>9</i>
<i>ARTICOLO 4.3 – AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE</i>	<i>9</i>
<i>ARTICOLO 4.4 – ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE.....</i>	<i>10</i>
<i>ARTICOLO 4.5 – RISCONTRO AL SEGNALANTE.....</i>	<i>11</i>
<i>ARTICOLO 4.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</i>	<i>11</i>
ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA DELL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	12
ARTICOLO 6 – MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	13
<i>ARTICOLO 6.2 – DIVIETO DI RITORSIONE</i>	<i>13</i>
<i>ARTICOLO 6.2 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....</i>	<i>15</i>
ARTICOLO 7 – SANZIONI.....	15
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI INFORMATIVI.....	16



PREMESSA

FONDO CONOSCENZA, con sede legale in 00198 - Roma, Corso d'Italia 39, Codice Fiscale 97708340589 (di seguito anche “Fondo Conoscenza” ovvero il “Fondo”), è un FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, istituito ai sensi dell’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, quale organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - C.I.U. attraverso un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo tra le Parti Sociali frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/ 2000 stessa in materia di pariteticità.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, della citata Legge 388/2000, Fondo Conoscenza è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere le proprie attività istituzionali ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita, altresì, sul medesimo la vigilanza ed il monitoraggio per il tramite dell’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (cfr. D.Lgs. n. 150/2015).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, i Fondi interprofessionali fanno parte della “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, contribuendo a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione (cfr. Circolare ANPAL n. 1/2018).

Fondo Conoscenza, in quanto Fondo interprofessionale, opera in favore di tutte le imprese che ad esso decidano di versare il contributo dello 0,30%, istituito dall’articolo 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, finanziando in tutto o in parte Piani Formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali.

L’impresa, scegliendo di aderire al Fondo, ha la possibilità di accedere ai relativi canali di finanziamento per la formazione dei lavoratori, in sintonia con le proprie strategie.

Fondo Conoscenza, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, svolge attività riconducibili alle seguenti categorie:

- attività di gestione, organizzazione e controllo della sede nazionale e delle sue sedi territoriali;
- attività propedeutiche alla realizzazione dei Piani Formativi (direttamente o per il tramite delle sedi territoriali), e che possono riguardare:
 - informazione e pubblicità per la promozione a vario titolo offerta ai soggetti responsabili dei progetti formativi;
 - analisi della domanda e dei fabbisogni formativi;
 - raccolta, valutazione e selezione dei progetti;
 - predisposizione e attuazione dei sistemi di controllo;
 - predisposizione e attuazione dei sistemi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
- attività finalizzate alla realizzazione dei Piani Formativi, che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti in favore dei propri dipendenti oppure da enti accreditati e che possono riguardare:



- la progettazione degli interventi;
- la preparazione ed elaborazione dei materiali didattici;
- il personale docente;
- la formazione, l'orientamento e la selezione dei partecipanti;
- la certificazione finale delle competenze;
- le spese allievi;
- il monitoraggio, il funzionamento, il controllo e la gestione dei corsi.

Fondo Conoscenza, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti riconosciuti per il finanziamento dei Piani Formativi, è, altresì, tenuto a svolgere attività di controllo in merito alla regolarità ed alla rispondenza dei Piani Formativi medesimi ai requisiti delle attività formative finanziate.

Nel rispetto delle finalità della legge, il sistema dei controlli deve garantire che i finanziamenti vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria.

In quest'ambito, i Fondi interprofessionali hanno l'obbligo di effettuare verifiche *in itinere* e verifiche *ex post* sui Piani formativi finanziati (cfr. par. 3.2.1 e par. 4.2 della citata circolare ANPAL), anche avvalendosi di consulenti esterni.

Inoltre, tutti i Fondi Interprofessionali sono tenuti ad inviare periodicamente all'ANPAL i principali dati relativi ai destinatari della formazione, ovvero imprese e lavoratori coinvolti, identificati attraverso il conferimento dei codici fiscali, anche tenendo conto dell'articolazione tipologica dei Piani Formativi.

I finanziamenti alle attività formative delle imprese aderenti sono riconosciuti ed erogati da Fondo Conoscenza in conformità con quanto previsto, tra le altre:

- dalla Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'ANPAL, recante “*Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua*”;
- dal “*Regolamento Generale di Organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo del Fondo*” adottato da Fondo Conoscenza ed approvato dall'ANPAL con Decreto del 30 luglio 2019 n. 0000350;
- dalle “*Linee Guida sulle Procedure di Funzionamento, Gestione, Controllo e Rendicontazione dei Piani Formativi Finanziati da Fondo Conoscenza*” adottate da Fondo Conoscenza medesima.

Con specifico riferimento al finanziamento dei Piani Formativi, l'attività di Fondo Conoscenza si esplica attraverso due principali strumenti di intervento:

- il Conto Formazione Aziendale, strumento a disposizione di tutte le imprese aderenti a Fondo Conoscenza tramite il quale le stesse possono decidere di programmare Piani Formativi, condivisi dalle Parti Sociali costituenti il Fondo, destinati ai propri lavoratori secondo i modi e i tempi che ritengono più opportuni. Il Conto Formazione Aziendale è, pertanto, un conto individuale di cui è titolare l'impresa e al quale la stessa, attraverso apposita istanza di attivazione, può destinare l'80% (85% in caso di Ente pubblico e Impresa con almeno 50 dipendenti) del contributo obbligatorio dello 0,30% calcolato sulle retribuzioni lorde dei propri lavoratori versato a Fondo Conoscenza per il tramite dell'I.N.P.S. Le somme che affluiscono nel Conto Formazione Aziendale sono nella piena e totale disponibilità dell'impresa, che può presentare Piani Formativi per i propri lavoratori in maniera diretta, nella misura in cui la stessa realizza l'attività formativa in house, oppure per il



tramite di enti accreditati presso il Fondo. Le somme accantonate nel Conto Formazione Aziendale non utilizzate nel triennio vengono automaticamente trasferite al Conto Sistema.

- il Conto Sistema, finanziato dai versamenti delle imprese aderenti a Fondo Conoscenza che non hanno attivato nessun Conto Formazione Aziendale, nonché dalle risorse accantonate e non utilizzate nei 3 anni precedenti dalle imprese che hanno attivato un Conto Formazione Aziendale. Per garantire massima trasparenza e pari opportunità di accesso a tutte le imprese aderenti, Fondo Conoscenza rende disponibili le risorse del Conto Sistema con specifici Avvisi pubblici che definiscono le caratteristiche delle proposte, eventuali priorità settoriali, tempi e modalità di presentazione dei Piani Formativi, distribuzione geografica delle risorse, tempistica sulla consegna delle proposte formative e che sono corredati da tutti gli allegati, ivi compresi i formulari e le indicazioni che consentono ai soggetti interessati di formulare il preventivo e di procedere alla successiva rendicontazione delle attività formative realizzate.

Come precisato dalla Circolare n. 1 del 10 aprile 2018 dell'ANPAL e secondo quanto già affermato con circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016, sul piano della forma giuridica i Fondi interprofessionali sono soggetti di diritto privato.

In ogni caso, il dato formale della veste giuridica privatistica dei Fondi Interprofessionali non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente i suddetti Fondi come organismi di diritto pubblico, tenuti al rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte dal diritto europeo e nazionale in materia di appalti pubblici.

Conseguentemente, nei casi in cui il Fondo abbia intenzione di affidare lavori, servizi e forniture per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, è tenuto ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei Contratti Pubblici” (cfr. par. 3.1 della citata circolare ANPAL).

Ed invero, ANAC, con le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” adottate con Delibera n. 1134 dell’8 luglio 2017, ha che precisato che “E’ indubbio quindi che detti Fondi abbiano natura giuridica di enti di diritto privato e svolgano funzioni che rientrano nell’ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri. Come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n. 4304, del 15 settembre 2015, si configura nel caso dei Fondi “un’ipotesi di delegazione di funzioni pubbliche nell’ambito delle politiche di sviluppo della formazione professionale continua, coerentemente con il principio della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 ultimo comma Cost.”.

Il Fondo, vista anche le indicazioni al riguardo formulate da ANPAL con la sopra richiamata circolare, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 si è dotato di un proprio “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO” (di seguito anche il “Modello”) ed ha nominato un “ORGANISMO DI VIGILANZA”.

Il Modello è disponibile sul sito istituzionale del Fondo al link www.fondoconoscenza.it e, in particolare, nella sezione “TRASPARENZA”, sottosezione “ALTRI CONTENUTI”.

* * * * *

Ulteriori elementi di approfondimento sulle finalità istituzionali e sulle attività svolte da Fondo Conoscenza, sugli strumenti di finanziamento e sui singoli avvisi pubblicati, nonché in merito alla struttura organizzativa, ai principali riferimenti normativi ed agli atti amministrativi che regolamentano il funzionamento di Fondo Conoscenza medesimo, sono disponibili sul sito istituzionale del Fondo al link www.fondoconoscenza.it e, in particolare, nelle relative sezioni “IL FONDO” e “TRASPARENZA”.



* * * * *

ARTICOLO 1 - OGGETTO

All'esito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", Fondo Conoscenza, al fine dell'adeguamento alle rispettive prescrizioni, intende dotarsi di una "PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE TRAMITE IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO" (di seguito anche la "Procedura").

In particolare, con il D.Lgs. 24/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "*La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*" (meglio nota come "*Disciplina Whistleblowing*").

L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il D.Lgs. 24/2023 abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato, infine, completato con le Linee Guida ANAC (consultabili all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

Avendo Fondo Conoscenza avuto una media di meno 50 dipendenti nell'ultimo anno solare, ed avendo adottato un "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche il "Modello"), la presente Procedura regola le sole segnalazioni che riguardano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero violazioni del Modello adottato dal Fondo.

La Procedura è disponibile sul sito istituzionale del Fondo al link www.fondoconoscenza.it e, in particolare, nella sezione "TRASPARENZA", sottosezione "ALTRI CONTENUTI".

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2.1 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura deve essere intesa come uno strumento informativo che consente la protezione delle persone che segnalano possibili condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché



violazione delle prescrizioni del Modello (di seguito, congiuntamente, anche le “Violazioni” ovvero, disgiuntamente, anche la “Violazione”).

Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Procedura, fra le altre:

- a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. 24/2023;
- c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

ARTICOLO 2.2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le previsioni oggetto della presente Procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano una Violazione:

- a. lavoratori autonomi o subordinati del Fondo;
- b. collaboratori del Fondo;
- c. liberi professionisti e/o consulenti del Fondo;
- d. volontari e/o tirocinanti presso il Fondo;
- e. soci e/o persone che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e/o rappresentanza del Fondo.

La tutela dei Segnalanti, oggetto della presente Procedura, trova applicazione anche quando la Segnalazione avvenga:

- a. quando il rapporto giuridico di cui al capoverso che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b. durante l’eventuale periodo di prova;
- c. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulla Violazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di tutela previste dalla presente Procedura si applicano anche alle seguenti categorie di persone:

- a. facilitatori;
- b. persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- c. persone che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d. colleghi di lavoro del Segnalante;
- e. persone che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- f. persone che hanno un rapporto abituale e corrente con il Segnalante.



ARTICOLO 2.3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il soggetto di cui all'articolo 2.2 che precede che abbia fondati sospetti di qualsiasi tipo di Violazione (di seguito, congiuntamente, anche i “Segnalanti” ovvero, disgiuntamente, anche il “Segnalante”) deve prontamente informare il Gestore del Canale di Segnalazione Interno (come *infra* definito) tramite il Canale di Segnalazione Interno (come *infra* definito), potendo altresì richiedere un incontro di persona con il Titolare del trattamento, che dovrà tenersi entro 7 giorni (di seguito anche la “Segnalazione”).

ARTICOLO 3 – CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Per la gestione delle Segnalazioni, il Fondo attiva un proprio Canale di Segnalazione Interno, che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione (di seguito anche il “Canale di Segnalazione”).

La gestione del Canale di Segnalazione viene affidato all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche il “Gestore”).

La gestione della Segnalazione avviene secondo le modalità indicate nell'articolo che seguono.

Il Segnalante può, invece, ricorrere al Canale di Segnalazione Esterno dell'ANAC, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 24/2023, quando:

- a. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, la funzionalità del Canale di Segnalazione ovvero il medesimo non risulti conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- b. il Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione tramite il Canale di Segnalazione e la stessa non ha avuto, però, alcun seguito;
- c. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, effettuasse una Segnalazione tramite il Canale di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

La Segnalazione viene effettuata dal Segnalante in forma scritta, mediante invio di una lettera raccomandata al Gestore, da recapitare al medesimo presso la sede del Fondo.

ARTICOLO 4.1 – RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La fase di Ricezione della Segnalazione, da svolgersi secondo le modalità di cui al presente paragrafo, non implica lo svolgimento, da parte del Gestore, di alcuna attività valutativa dei contenuti della medesima, ed è, infatti, unicamente preordinata ad informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della Segnalazione.

A questo riguardo la Segnalazione deve essere inviata secondo le modalità che seguono.

In una prima busta devono essere inseriti i dati identificativi del Segnalante, unitamente ad un suo documento di identità, nonché il consenso del Segnalante medesimo all'acquisizione dei propri dati personali da parte del Gestore per la gestione della Segnalazione.

In una seconda busta deve essere inserito l'oggetto della Segnalazione, con una descrizione circostanza e dettagliata dei fatti eventualmente supportata da relativa documentazione, omettendo l'identità del



Segnalante nonché quella del segnalato così come ogni dato e/o informazione che possa rivelare la l'identità del Segnalante nonché quella del segnalato.

In particolare, è necessario che nella Segnalazione risultino chiare:

- a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, con una descrizione che contenga, altresì, i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- b. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La Segnalazione deve, infine, contenere la indicazione di un recapito che possa garantire la comunicazione e la corrispondenza in forma anonima con il Segnalante.

Le due buste devono, quindi, essere inserite in un plico, contenente, oltre agli indirizzi di recapito del Fondo, la sola seguente dicitura “Riservata al Gestore della Segnalazione *ex* D.Lgs. 24/2023”.

Il Gestore, una volta ricevuta la Segnalazione, provvede a rilasciare al Segnalante relativo Avviso di Ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della Segnalazione medesima.

L'Avviso di Ricevimento deve essere inoltrato al recapito indicato dal Segnalante nella Segnalazione.

In difetto della predetta indicazione e, quindi, in assenza della possibilità di interagire con il Segnalante, è possibile considerare la Segnalazione come non gestibile ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e trattarla, quindi, come segnalazione ordinaria.

Qualora la Segnalazione risulti essere stata presentata ad un soggetto diverso dal Gestore e risulti evidente che si tratti di una segnalazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023, la stessa viene trasmessa, entro sette giorni dal suo recapito e senza che ne venga trattenuta copia, al Gestore dando contestuale notizia al Segnalante della intervenuta trasmissione.

ARTICOLO 4.2 – PROCEDIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Per poter dare corso alla Segnalazione, il Gestore deve, preliminarmente, verificare che:

- a. il Segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione;
- b. la Segnalazione rientri nell'ambito oggettivo di applicabilità della presente Procedura.

Nel caso in cui la segnalazione ricevuta non risulti rientrare nell'ambito, soggettivo e/o oggettivo di operatività della presente Procedura, la medesima può essere trattata come segnalazione ordinaria previa comunicazione al Segnalante.

ARTICOLO 4.3 – AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore deve, quindi, procedere a verificare l'ammissibilità della Segnalazione.

A questo riguardo, la Segnalazione può essere considerata ammissibile nel momento in cui risultino chiare:

- a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- b. le generalità o gli altri elementi che permettano l'identificazione del soggetto cui attribuire i fatti oggetto della Segnalazione

In particolare, la Segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

- a. mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- b. manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle Violazioni;



- c. esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione al Gestore;
- d. produzione di sola documentazione senza la Segnalazione vera e propria di Violazioni.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti improcedibile od inammissibile, il Gestore può procedere all'archiviazione della medesima, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Diversamente, una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione, il Gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Durante la verifica preliminare il Gestore può nominare tra i propri membri un soggetto con il ruolo di coordinatore per la gestione della Segnalazione.

ARTICOLO 4.4 – ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Inoltre, nel caso in cui la Segnalazione riguardi il Gestore ovvero qualora il Gestore si trovi in una situazione di conflitto di interesse rispetto alla Segnalazione, la gestione della medesima viene rimessa al Direttore Generale del Fondo che opererà anch'esso secondo le modalità prescritte dalla presente Procedura come Gestore salvo che anche quest'ultimo si trovi in una situazione di conflitto di interesse rispetto alla Segnalazione.

In quest'ultimo caso, al Segnalante deve essere comunicata la predetta circostanza e formulato invito a procedere tramite il Canale Esterno di Segnalazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 24/2023.

Durante la fase di istruttoria e di accertamento vengono svolte le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle funzioni e sui processi del Fondo interessati, nell'ottica di un rafforzamento del sistema di controllo interno.

Il Gestore deve assicurare lo svolgimento delle necessarie verifiche:

- a. acquisendo gli elementi informativi necessari alle proprie valutazioni e svolgendo l'analisi puntuale della documentazione e/o delle informazioni ricevute;
- b. attraverso l'eventuale coinvolgimento, ove dal medesimo ritenuto necessario, di altre funzioni del Fondo e/o anche di suoi consulenti e/o collaboratori esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- c. mediante audizione di eventuali soggetti interni/esterni.

Le attività di istruttoria e di accertamento sono di competenza esclusiva del Gestore, comprese tutte quelle attività necessarie a dare seguito alla Segnalazione (ad esempio, le audizioni o le acquisizioni di documenti).

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi del supporto specialistico del personale di altre funzioni del Fondo ovvero dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, si provvede - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza - ad omettere l'identità del Segnalante e/o del segnalato e/o di ogni altra persona coinvolta, nonché ad oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante e/o del segnalato e/o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della Segnalazione).



Nel caso in cui sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Gestore, da esempio altre funzioni del Fondo, anche ad essi devono essere estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente Procedura e dal D.Lgs. 24/2023.

Nel caso in cui sia, invece, necessario il coinvolgimento di soggetti esterni, sarà necessario estendere a questi ultimi i predetti doveri di riservatezza e confidenzialità mediante specifiche clausole contrattuali da inserire negli accordi con gli stessi stipulati.

In entrambi i casi sono, in ogni caso, assicurate le necessarie nomine prevista dalla normativa in materia di *privacy*.

Ultimata l'attività di istruttoria e di accertamento, il Gestore può:

- a. archiviare la Segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- b. dichiarare fondata la Segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne al Fondo competenti per i relativi seguiti. Ed infatti, al Gestore della Segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di istruttoria e di accertamento devono essere sempre verbalizzate ed archiviate correttamente in apposito faldone tenuto negli archivi cartacei del Gestore, custoditi in apposito armadio con chiusura a chiave nella disponibilità esclusiva del Gestore situato presso la sede del Fondo, al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla Segnalazione.

Durante le fasi di istruttoria e di accertamento, deve essere tutelata la riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

ARTICOLO 4.5 – RISCONTRO AL SEGNALANTE

Il Gestore fornisce un riscontro al Segnalante, entro tre mesi dalla data di invio dell'Avviso di Ricevimento o - in mancanza di detto avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per detto avviso.

Alla scadenza dei tre mesi, il Gestore può comunicare al Segnalante:

- a. l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- b. l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione ai competenti organi interni del Fondo;
- c. l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività di istruttoria e di accertamento ulteriore che intende svolgere.

In tale ultimo caso, al Segnalante deve essere fornita l'indicazione relativa al successivo esito finale dell'attività di istruttoria e di accertamento della Segnalazione (archiviazione ovvero accertamento della fondatezza della Segnalazione con trasmissione ai competenti organi interni del Fondo).

ARTICOLO 4.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali nell'ambito della gestione della Segnalazione, deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il "GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione della Segnalazione è effettuato dal Fondo in qualità di Titolare, adottando misure appropriate a tutelare i diritti del Segnalante.



A questo riguardo il Titolare fornisce al Segnalante idonea informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, con la precisazione che i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR medesimo possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 196/2003.

I dati personali forniti con la Segnalazione non possono essere utilizzati oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alla medesima.

I dati personali forniti con la Segnalazione che risultano manifestamente non utili alla trattazione specifica della Segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

La Segnalazione e tutta la documentazione alla medesima inerente, deve essere conservata per il solo tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, per un periodo non eccedente i cinque anni dalla comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dalla presente Procedura e dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 24/2023.

In caso di ricorso al supporto di soggetto interno al Fondo per la gestione della Segnalazione, quest'ultimo tratta i relativi dati personali forniti in qualità di Autorizzato e/o Incaricato al Trattamento.

In caso di ricorso al supporto di soggetto esterno al Fondo per la gestione della Segnalazione, quest'ultimo tratta i relativi dati personali forniti in qualità di Responsabile del Trattamento *ex* articolo 28 del GDPR, nel rispetto delle prescrizioni ivi previsti e previa sottoscrizione di relativo atto di nomina sempre ai sensi del citato articolo 28.

Vengono infine, individuate misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dal trattamento effettuato, eventualmente anche sulla base di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati ove risulti necessaria.

ARTICOLO 5 – RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Viene garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione, ivi inclusa la eventuale documentazione allegata alla Segnalazione, da cui possa evincersi, direttamente od anche solo indirettamente, l'identità del Segnalante medesimo.

La medesima tutela viene riconosciuta in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione dei possibili di ritorsione nei confronti dei medesimi.

A questo riguardo, la identità del Segnalante, previo consenso del medesimo, viene acquisita unicamente dal Gestore al momento della apertura della relativa busta presente nel plico con cui è inviata la Segnalazione.

L'apertura della busta contenente i dati identificativi del Segnalante avviene solo in caso di avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Il Gestore non può divulgare a nessun altro soggetto l'identità del Segnalante, fermo quanto di seguito precisato.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dal Fondo contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o



della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi, è dato preventivo avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Viene garantita, altresì, la tutela dell'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste per il Segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dagli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 6 – MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Al Segnalante vengono riconosciute le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 e dal suo Capo III in particolare.

Affinché siano riconosciute le misure di tutela in questione, devono essere integrate le seguenti condizioni:

- a. il Segnalante, al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, aveva "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo del D.Lgs. 24/2023;
- b. la Segnalazione è stata effettuata secondo la disciplina prevista dalla presente Procedura e del D.Lgs. 24/2023.

Ai fini della tutela, le motivazioni che hanno indotto il Segnalante a trasmettere la Segnalazione sono del tutto irrilevanti.

Fermo quanto sopra, il Segnalante perde la protezione:

- a. qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- b. in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo.

ARTICOLO 6.2 – DIVIETO DI RITORSIONE

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del Segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto al soggetto tutelato.

La medesima tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al Segnalante.

Le possibili fattispecie ritorsive, indicate esaustivamente dall'articolo 17 del D.Lgs. 24/2023, sono rappresentate da:



- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di merito negative ovvero referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie ovvero ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo ovvero risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata ovvero l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. a richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti sono considerati nulli.

L'autorità preposta a ricevere dal Segnalante ed a gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dal medesimo subito è l'ANAC.

La persona che ritiene di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una Segnalazione lo comunica all'ANAC, che deve accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la Segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

Qualora l'Autorità consideri inammissibile la comunicazione, provvede ad archivarla; qualora, invece, accerti la fondatezza ed il nesso causale tra la Segnalazione e la ritorsione, provvede ad avviare il procedimento sanzionatorio.

Maggiori dettagli sul procedimento di gestione della comunicazione sugli atti ritorsivi sono contenuti nelle Linee Guida adottate dall'ANAC, cui si fa rinvio.

In caso di adozione di un provvedimento sanzionatorio, l'ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Rimane invece di competenza dell'autorità giudiziaria l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante (reintegrazione nel posto di lavoro, risarcimento del danno, l'ordine di cessazione della condotta, nonché la dichiarazione di nullità degli atti adottati).

Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l'intento ritorsivo si presume. Infatti, opera un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il Segnalante dimostri di avere effettuato una Segnalazione e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sul Fondo che ha posto in essere la presunta ritorsione. Quest'ultimo deve, quindi, dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla Segnalazione ma dipende, bensì, da ragioni estranee rispetto alla Segnalazione medesima.



Questa presunzione opera solamente a favore del Segnalante e non anche a vantaggio del facilitatore e de soggetti a esso assimilati, che devono, quindi, dimostrare che gli atti subiti da parte del Fondo sono conseguenti alla segnalazione effettuata dal Segnalante.

Analogo regime probatorio si applica anche nei procedimenti giudiziari, amministrativi e nelle controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti vietati, nei quali si presume che la ritorsione sia conseguenza della Segnalazione e spetta al Fondo fornire la prova che gli atti ritorsivi non sono conseguenza della Segnalazione effettuata dal Segnalane ma sono riconducibili a ragioni estranee.

A fronte di una segnalazione anonima, la tutela è assicurata qualora la persona del Segnalante sia stata successivamente identificata o la sua identità si sia palesata soltanto in un secondo momento.

ARTICOLO 6.2 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Segnalante non può essere chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa, qualora nell'ambito della Segnalazione incorra nella:

- a. rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- b. rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- c. rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- d. violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- e. violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- f. violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- g. rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La responsabilità non è, invece, esclusa per condotte che:

- a. non siano collegate alla Segnalazione;
- b. non siano strettamente necessarie a rivelare la Violazione;
- c. configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

ARTICOLO 7 – SANZIONI

Il D.Lgs. 24/2023 introduce una serie di sanzioni in relazione a diverse inosservanze del D.Lgs. 24/2023 medesimo.

Nell'ottica di individuare il soggetto effettivamente destinatario delle sanzioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 24/2023, si rende necessario distinguere, per le varie fattispecie, tra persona fisica e persona giuridica ritenuta responsabile e, quindi, destinataria della sanzione.

In particolare:

- a. nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nell'organo di indirizzo;
- b. nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è il Gestore.

Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- a. da €10.000,00 a €50.000,00, quando sia accertato che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;

- b. da €10.000,00 ad €50.000,00, quando sia accertato che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la Segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c. da €10.000,00 ad €50.000,00, quando sia accertato che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d. da €10.000,00 ad €50.000,00, quando sia accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- e. da €10.000,00 ad €50.000,00, quando sia accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo;
- f. da €10.000,00 ad €50.000,00, quando sia accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il Gestore;
- g. da €500,00 ad €2.500,00, quando sia accertato, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Il sistema sanzionatorio contenuto nel Modello adottato dal Fondo individua le sanzioni che possono essere adottate nei confronti dei responsabili delle sanzioni di cui al paragrafo che precede.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI INFORMATIVI

Al fine di assolvere agli obblighi informativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 24/2023, la presente Procedura è pubblicata sul sito istituzionale del Fondo al link www.fondoconoscenza.it e, in particolare, nella sezione "TRASPARENZA", sottosezione "ALTRI CONTENUTI".